

# EUROVITA

**Eurovita S.p.A.**

Sede legale e direzione generale  
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia  
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953  
eurovita@legalmail.it  
www.eurovita.it

Potrà indirizzare all'Ufficio Reclami una comunicazione scritta che potrà inviare tramite posta ordinaria, casella di posta elettronica o fax ai seguenti recapiti:

Eurovita S.p.A. - Ufficio Reclami Via Pampuri 13, 20141 Milano;

indirizzo e-mail: [reclami@eurovita.it](mailto:reclami@eurovita.it) fax Ufficio Reclami: 02 5730 8581

fax Ufficio Reclami: 02 5730 8581

Avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Se lo desidera, potrà utilizzare il seguente modulo, allegando copia dell'eventuale documentazione inerente il reclamo.

Desideriamo informarLa che l'Ufficio Reclami è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all'attività svolta dalla Compagnia, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all'attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/SIM), che sono gestiti direttamente da questi ultimi.

L'Ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l'espletamento del c.d. contraddittorio con l'agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un'adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l'Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall'agente o della sua mancata risposta.

Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o qualora non sia stato predisposto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all' IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), utilizzando il modello predisposto da IVASS e scaricabile al seguente link, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

[www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](http://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf)

oppure con missiva, contenente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

## Reclami relativi a Prodotti Finanziario-Assicurativi (tipo Unit-Linked, Index-Linked e Capitalizzazione)

Qualora Lei non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1/02.72420.1.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.